



Decreto del Direttore amministrativo nr. 15 del 11/02/2020

Proponente: Dott.ssa Paola Querci

Direzione amministrativa

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Ing. Marcello Mossa Verre

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Paola Querci

Estensore: Dott.ssa Katia Prandi

Settore Provveditorato struttura stabile a supporto del RUP ai sensi dell'art. 31, comma 9, D.Lgs 50/2016

Oggetto: Presa d'atto lotto di gas elio andato deserto. Avvio di una procedura finalizzata all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nella forma di un accordo quadro per la fornitura di gas elio, per un periodo massimo di 10 mesi e un importo massimo di Euro 140.000,00 (IVA esclusa).

ALLEGATI N.: 1

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
All. 1: Atti della procedura	no	digitale

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Il Direttore amministrativo

Vista la L.R. 22 giugno 2009 n° 30 e s.m.i., avente per oggetto “Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)”;

Visto il decreto del Direttore generale n. 56 del 06.04.2017, con il quale alla sottoscritta è stato rinnovato, a decorrere dal 10.04.2017, l’incarico di Direttore amministrativo dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell’Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Visti, altresì, il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e le Linee Guida n. 4 di A.N.A.C. “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

Ricordato che:

- con decreto del Direttore generale n. 174 del 12/12/2019, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs 50/2016, finalizzata alla conclusione di n. 3 accordi quadro, aggiudicabili separatamente, per la fornitura di gas tecnici, miscele certificate e gas elio per i laboratori di ARPAT, per la durata di quattro anni;
- la procedura è stata indetta in data 18/12/2019 tramite la piattaforma telematica START e che l’avviso di indizione è stato pubblicato sul profilo del committente, nel sito dell’Osservatorio regionale Contratti pubblici;
- il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 149 del 20/12/2019, su due quotidiani a livello nazionale La Nazione in data 08/01/2020 e sul Tirreno in data 09/01/2020, su due quotidiani a livello locale l’Avvenire in data 8/01/2020 e Il Messaggero in data 09/01/2020, nonché sul profilo del committente e nel sito dell’Osservatorio regionale Contratti pubblici; entro il termine di ricezione delle offerte stabilito al 27/01/2020 ore 13:00 risultano pervenute telematicamente n. 3 offerte da parte delle seguenti società: Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl; Air Liquide Italia Service s.r.l. e Linde Gas Italia s.r.l.;
- il lotto n. 3 riguardante la fornitura di gas elio è andato deserto;

Dato atto che il lotto 3 della sopracitata procedura di gara è andato deserto per mancanza di offerte e che tale fatto è stato determinato dall’incertezza del prezzo di mercato dell’elio dovuto alla scarsità del gas a livello mondiale, per cui prima di replicare la procedura andata deserta per un arco temporale di 4 anni, si ritiene opportuno interpellare il mercato al fine di conoscere le quotazioni di mercato del gas e procedere - vista l’urgenza - ad un affidamento di breve durata (10 mesi (presumibilmente dal 1.3.2020 al 31.12.2020));

Verificato che non risulta attiva alcuna convenzione Consip per tale tipologia di servizio, a cui poter aderire ai sensi dell’art. 26 della L. n. 488/99, per cui si rende necessario procedere con un’autonoma procedura di acquisto;

Visto il D.P.C.M. 24 dicembre 2015 e verificato che i servizi in questione non rientrano nelle categorie merceologiche per cui ricorre l’obbligo normativo di aderire a contratti di soggetti aggregatori;

Ritenuto di procedere a garantire l’approvvigionamento di gas elio, mediante avvio di una

procedura finalizzata all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ritenuta la modalità più adeguata per rispondere in tempi brevi all'esigenza sopra segnalata, per un periodo massimo di 10 mesi e un importo massimo di Euro 140.000,00 (IVA esclusa);

Visti:

- l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che recita "...per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Omissis...L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati";
- le Linee Guida ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) n. 4, di attuazione del citato D.Lgs. n. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Vista la seguente documentazione (allegato "1"): avviso di indagine di mercato, Capitolato Speciale di Appalto, l'allegato A, lettera di richiesta preventivo e fac-simile preventivo di spesa;

Considerato che la procedura finalizzata all'affidamento diretto si articola secondo il seguente iter:

- pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia dell'avviso di indagine di mercato con richiesta di presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura;
- invio di lettera di richiesta di preventivo a tutti gli operatori che avranno presentato la manifestazione di interesse entro il termine previsto nell'avviso pubblicato;
- valutazione delle offerte ricevute sulla base del "minor prezzo" (art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), ferma restando la valutazione di congruità economica;
- scelta del miglior preventivo;
- svolgimento della procedura di affidamento tramite la procedura telematica START, come previsto dall'art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006 e s.m.i. (obbligo di utilizzo delle piattaforme telematiche);
- controllo del possesso, da parte dell'operatore economico che avrà presentato la migliore offerta, dei requisiti di ordine generale ex art. 80 D.Lgs 50/2016;
- stipula del contratto di appalto;

Ritenuto di stabilire i seguenti termini di svolgimento della procedura, attesa l'urgenza di affidare quanto prima la fornitura di gas elio, indispensabile per il funzionamento della strumentazione utilizzata per l'espletamento delle attività di analitiche di laboratorio:

- 5 gg. per la ricezione della manifestazione di interesse dalla pubblicazione dell'avviso nel SITAT;
- 7 gg. per la ricezione del preventivo di spesa dalla data di invio della lettera di invito via pec;

Ritenuto di approvare il seguente quadro economico dell'intervento per complessivi euro 173.600,00:

- valore dell'accordo quadro: euro 140.000,00 (oltre IVA)
- costi della sicurezza ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.: euro 0,00
- importo IVA 22%: euro 30.800,00
- fondo ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016: 2% su Euro 38.000,00, pari a euro 2.800,00;

Visto il decreto del Direttore generale n. 192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali, riportato in calce;

decreta

1. di prendere atto che è andato deserto il lotto 3 (gas elio) della procedura di gara aperta indetta con decreto del Direttore generale n. 174 del 12/12/2019;
2. di procedere, per le motivazioni indicate nella parte narrativa del presente atto, ad avviare una procedura finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 con un unico operatore economico, per la fornitura di gas elio per le esigenze di funzionamento dei Laboratori, per la durata massima di 10 mesi, del valore massimo di euro 140.000,00, oltre IVA;
3. di approvare la seguente documentazione (allegato "1"): avviso di indagine di mercato, Capitolato Speciale di Appalto, l'allegato A, lettera di richiesta preventivo e fac-simile preventivo di spesa, dando atto che la procedura finalizzata all'affidamento diretto si articolerà secondo il seguente iter:
 - pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia dell'avviso di indagine di mercato con richiesta di presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura;
 - invio di lettera di richiesta di preventivo a tutti gli operatori che avranno presentato la manifestazione di interesse entro il termine previsto nell'avviso pubblicato;
 - valutazione delle offerte ricevute sulla base del "minor prezzo" (art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), ferma restando la valutazione di congruità economica;
 - scelta del miglior preventivo;
 - svolgimento della procedura di affidamento tramite la procedura telematica START , come previsto dall'art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006 e s.m.i. (obbligo di utilizzo delle piattaforme telematiche);
 - controllo del possesso, da parte dell'operatore economico che avrà presentato la migliore offerta, dei requisiti di ordine generale ex art. 80 D.Lgs 50/2016;
 - stipula del contratto di appalto;
4. di stabilire i seguenti termini di svolgimento della procedura, attesa l'urgenza di affidare quanto prima la fornitura di gas, indispensabile per il funzionamento della strumentazione utilizzata per l'espletamento delle attività di analitiche di laboratorio:
 - 5 gg. per la ricezione della manifestazione di interesse dalla pubblicazione dell'avviso nel SITAT;
 - 7 gg. per la ricezione del preventivo di spesa dalla data di invio della lettera di invito via pec;
5. di approvare il seguente quadro economico dell'intervento per complessivi euro 173.600,00:
 - valore dell'accordo quadro: euro 140.000,00 (oltre IVA)
 - costi della sicurezza ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008: euro 0,00
 - importo IVA 22%: euro 30.800,00
 - fondo ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016: 2% su Euro 38.000,00, pari a euro 2.800,00;
6. di accantonare, in via prudenziale, nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, la quota del 2% dell'importo stimato in Euro 2.800,00;
7. di nominare "Responsabile unico del procedimento" relativo all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, il Responsabile del Settore Provveditorato;

8. di dare atto che il costo di euro 173.600,00 quantificato per la fornitura di gas elio è ricompreso alla voce "Acquisti di beni" del conto economico del Bilancio di Previsione 2020;
9. di riservarsi di adottare un successivo provvedimento a seguito dell'espletamento del procedimento finalizzato all'affidamento diretto;
10. di nominare, relativamente alla procedura di affidamento diretto per la fornitura di gas elio, quale "Responsabile Unico del Procedimento" ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida n. 3 di ANAC, il Responsabile del Settore Provveditorato e di riservarsi di nominare con successivo provvedimento il "Direttore dell'esecuzione del contratto";
11. di individuare quale Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i., ai fini del presente atto, la sottoscritta;
12. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di dotare le strutture laboratoristiche di ARPAT di gas elio entro la data di scadenza dell'appalto attualmente in essere fissata al 29.02.2020.

Il Direttore amministrativo
Dott.ssa Paola Querci *

* "Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 39/1993."

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Paola Querci , sostituto responsabile del settore Affari generali in data 11/02/2020
- Paola Querci , sostituto responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 11/02/2020
- Paola Querci , il proponente in data 11/02/2020
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 11/02/2020
- Marcello Mossa Verre , Direttore generale in data 11/02/2020

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 AVENTE AD OGGETTO L'ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER LA FORNITURA DI GAS ELIO, PER LE STRUTTURE LABORATORISTICHE DI ARPAT, PER LA DURATA MASSIMA DI DIECI (10) MESI.

Si rende noto che ARPAT intende acquisire le **manifestazioni di interesse degli operatori economici ad essere consultati per** l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016, dell'accordo quadro con un unico operatore economico (art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) per la fornitura di gas elio, per le strutture laboratoristiche di ARPAT, per la durata massima di dieci (10) mesi, per un valore massimo di Euro 140.000,00 oltre IVA (costi della sicurezza zero euro), alle condizioni di cui al Capitolato speciale di appalto allegato.

Si precisa che il presente avviso **costituisce invito a manifestare interesse e non è un invito a presentare offerta. Il presente avviso** è finalizzato unicamente ad individuare gli operatori economici da consultare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) D. lgs. n. 50/2016, per la fornitura sopraindicata.

TERMINE E MODALITA' DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione di interesse deve pervenire ad ARPAT **entro e non oltre la data del/2020** mediante pec: arp.at.protocollo@postacert.toscana.it, mediante utilizzo del facsimile allegato.

REQUISITI

Gli operatori economici che saranno individuati, a seguito dell'indagine di mercato, ed ai quali sarà richiesta la presentazione del preventivo di spesa dovranno possedere i seguenti requisiti:

- possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. n. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,
- iscrizione alla Camera di Commercio per le attività in cui ricade l'oggetto del servizio,

PRESENTAZIONE PREVENTIVI DI SPESA

Gli operatori economici interessati che avranno presentato la manifestazione di interesse, **entro e non oltre i termini stabiliti dal presente avviso**, saranno invitati, mediante pec, a presentare il proprio miglior preventivo di spesa, entro 15 gg. alla data della lettera di richiesta.

Saranno invitati a presentare il preventivo di spesa **TUTTI** gli operatori economici che hanno manifestato interesse a seguito del presente avviso.

VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI DI SPESA E SUCCESSIVO AFFIDAMENTO

La valutazione dei preventivi di spesa avverrà sulla base del "**minor prezzo**" (art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), ferma restando la valutazione di congruità dei prezzi offerti.

Potrà essere valutato ai fini dell'affidamento anche un solo preventivo pervenuto, purché il prezzo offerto sia ritenuto congruo.

L'affidamento sarà effettuato mediante utilizzo della piattaforma telematica START.

Resta stabilito sin d'ora che il presente avviso non comporta per ARPAT alcun obbligo di affidamento dell'appalto di cui trattasi; gli operatori economici non potranno vantare alcuna pretesa.

Il presente avviso sarà pubblicato per **almeno 15 giorni consecutivi** sul profilo committente di ARPAT:

[http://www301.regione.toscana.it/bancadati/SITAT/autosearch.xml?
DataDal=19/04/2016&CF=04686190481&ccnote=N](http://www301.regione.toscana.it/bancadati/SITAT/autosearch.xml?DataDal=19/04/2016&CF=04686190481&ccnote=N)

Il Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è il Responsabile del Settore Provveditorato

Il Responsabile del Settore Provveditorato

D.ssa Daniela Masini

allegati:

- capitolato speciale di appalto e Allegato A
- Fac simile manifestazione di interesse



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI GAS ELIO PER I LABORATORI DI ARPAT
VALORE MASSIMO € 140.000,00, IVA esclusa
(costi della sicurezza zero euro)**

DEFINIZIONI:

RUP (Responsabile Unico del procedimento)

DEC (Direttore dell'esecuzione del contratto)

SAA (Struttura Amministrativa di Ara Vasta)

AV (Aree Vaste)

ART. 1 OGGETTO E IMPORTO

Il presente Capitolato speciale disciplina l'accordo quadro per l'affidamento mediante successivi appalti attuativi della fornitura di gas elio, per le strutture laboratoristiche di ARPAT, per la durata massima di nove (9) mesi.

L'importo massimo ammonta a € **140.000,00** IVA esclusa (costi della sicurezza zero euro)

L'accordo quadro riguarda le modalità con cui ARPAT potrà ricorrere alla fornitura oggetto di appalto mediante appalti attuativi (ordini/contratto) che verranno attivati dalle singole strutture di ARPAT durante il periodo di durata dello stesso e comunque fino all'esaurimento del valore massimo previsto.

Con la stipula dell'accordo quadro, gli operatori economici individuati si impegnano a rispondere ai singoli appalti attuativi (ordini/contratto) da parte delle strutture di ARPAT, fino alla conclusione del periodo di validità e alle condizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Il valore dell'accordo quadro non costituisce indicazione di importo contrattuale, pertanto non è in alcun modo impegnativo e vincolante per ARPAT, costituendo l'Accordo Quadro unicamente un documento base per la regolamentazione e l'aggiudicazione degli appalti attuativi (ordini/contratto).

ART. 2 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E DEGLI APPALTI ATTUATIVI BASATI SUGLI ACCORDI QUADRO

L'affidatario è tenuto ad assicurare la fornitura dei prodotti **aventi i requisiti tecnici indicati nell'allegato "A" al presente CSA** assicurando la puntuale consegna dei medesimi.

Nel sopra citato allegato sono altresì riportate le misure di capacità dei contenitori dei gas.

La fornitura è comprensiva dei seguenti ulteriori servizi accessori con onere a carico dell'aggiudicatario:

- trasporto e consegna dei gas in contenitori idonei e conformi alla normativa vigente;
- allacciamento dei medesimi alle rampe da eseguire a regola d'arte (compresi cambio guarnizione, verifica fughe e controllo rampe e serpentine di collegamento ed eventuale loro sostituzione in caso di anomalie di funzionamento, eventuale fornitura di appositi riduttori conformi alla UNI 4409) (massimo due sostituzioni durante il periodo di vigenza contrattuale).
- ritiro dei vuoti.

Il contenitore di gas si intende fornito dall'aggiudicatario a titolo di comodato d'uso gratuito.

I gas dovranno essere forniti in bombole aventi l'ogiva del colore distintivo del gas contenuto, la punzonatura e la stampigliatura prevista dalla vigente normativa.

E' obbligo dell'affidatario provvedere, a propria cura e spese, all'installazione di un congruo numero di serpentine al fine di ridurre il rischio di incompleto utilizzo dei gas e interruzione dell'erogazione.

Tutte le attività pertinenti all'uso, trasporto e stoccaggio gas tecnici dovranno essere rese conformi alle modalità di cui alle norme tecniche europee e nazionali comprese la UNI EN 1089-3 e il Manuale Unichim 192-1.

I gas tecnici dovranno essere corredati al momento della consegna della scheda di sicurezza.

I direttori dell'esecuzione del contratto o i loro assistenti, ove nominati, procederanno a verificare ciascun intervento di consegna e allacciamento delle bombole alle rampe e a verificare il buon fine delle operazioni di sostituzione ed allacciamento delle bombole/pacchi, attestando che i medesimi vengano lasciati in erogazione o comunque pronti per l'uso.

Ogni eventuale anomalia sarà riportata per iscritto e sottoscritta dal DEC o suo assistente.

Il Direttore dell'esecuzione **attesterà la conformità della fornitura**. Solo quando sia stata effettuata tale verifica di regolarità potrà essere apposto il visto di conformità sul relativo DDT.

Gli ordini per le necessità di **gas tecnici** per i Laboratori saranno, di norma, inviati per PEC dai SAA delle AV **a cadenza mensile**, e indicheranno i quantitativi ed i relativi importi per il trimestre successivo (esempio: alla fine di marzo sarà inviato l'ordine per il trimestre aprile, maggio, giugno).

La consegna delle bombole contenute nell'ordinativo dovrà avvenire indicativamente **a cadenza settimanale** a seguito di email inviata dalla Aree vaste con l'indicazione dei fabbisogni. Per l'emissione della fattura relativa all'ordine mensile faranno fede i quantitativi indicati nel DDT.

Gli ordini saranno trasmessi dalle strutture ordinanti (Area Vasta Costa, Area Vasta Centro e Area Vasta Sud), con CIG derivato.

ART. 3 TEMPI DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE

Gli ordini/contratti attuativi saranno emessi con la cadenza indicata nel presente articolo e nel successivo.

Sono a carico dell'affidatario e sono compresi nelle condizioni di fornitura tutti gli oneri riguardanti il trasporto e quant'altro connesso.

Mediante apposito protocollo che sarà predisposto tra l'affidatario e i Responsabili dei Settori Laboratorio di Area Vasta, entro 20 giorni dalla stipula del contratto, saranno riportati gli orari definitivi concordati, nonché qualsiasi altro aspetto tecnico specifico relativo alle singole sedi interessate dal servizio.

I tempi per la consegna dei gas sono i seguenti:

- entro 3 (tre) giorni (sabato, domenica e festivi esclusi);

La frequenza di consegna dei gas, di norma, è la seguente:

Sedi Arpat	Frequenza di consegna dei gas dalla richiesta di fabbisogno
Area Vasta Centro – Settore Laboratorio Sede di Firenze	Elio - a seconda delle esigenze (entro 3 giorni dalla richiesta).
Area Vasta Costa – Settore Laboratorio Sede di Livorno	Consegna settimanale per i pacchi bombole (entro 3 gg dalla richiesta).

Area vasta Costa – Settore Laboratorio Sede di Pisa	Consegna 1 volta al mese (entro 3 gg dalla richiesta).
Area Vasta Sud – Settore Laboratorio Sede di Siena	Consegna bisettimanale (entro 3 gg dalla richiesta)

In caso di consegna ritardata, o di consegna di prodotti difformi a quanto ordinato, si applicheranno le penali di cui al successivo art. 10.

ART. 4 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO AGLI APPALTI ATTUATIVI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

I Responsabili dei Settore Amministrativi di Area Vasta sono individuati quali "**Responsabile unico del procedimento**" degli appalti attuativi.

ARPAT comunicherà il nominativo del Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016 cui verrà affidata la responsabilità della gestione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione ha il controllo periodico della regolarità della prestazione svolta: il Direttore di esecuzione del contratto agirà con funzioni di controllo e vigilanza per le proprie competenze, circa la vigilanza sull'esecuzione dell'appalto e curerà la gestione del rapporto contrattuale, verificando che le attività dell'appaltatore siano conformi a quanto stabilito e perfezionato con il contratto.

ART. 5 VERIFICHE E CONTROLLI

ARPAT potrà procedere ad effettuare verifiche di conformità a campione, nel corso della durata del rapporto contrattuale, a cura del Direttore dell'esecuzione. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'aggiudicatario.

ART. 6 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro avrà una durata massima di **10 mesi** e comunque cesserà la propria efficacia all'esaurimento del valore complessivo.

La decorrenza sarà definita in sede di stipula del contratto.

ART. 7 LUOGO DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE

Gli appalti attuativi di fornitura devono essere eseguiti presso le sedi delle seguenti strutture di ARPAT, previo appuntamento telefonico con i Referenti delle strutture che saranno successivamente comunicate all'aggiudicatario.

1. **Area Vasta Centro** – SETTORE LABORATORIO – sede di Firenze, Via Ponte alle Mosse n. 217 – 50144 Firenze
2. **Area Vasta Costa** – SETTORE LABORATORIO – sede di Pisa, Via V. Veneto n. 27 – 56127 Pisa
3. **Area Vasta Costa** – SETTORE LABORATORIO - sede di Livorno, Via Giovanni Marradi 114.
4. **Area Vasta sud** – SETTORE LABORATORIO – sede di Siena, Loc. Ruffolo – 53100 Siena

L'eventuale modifica o chiusura di sede nell'ambito del territorio regionale delle strutture destinatarie della fornitura nel periodo di vigenza contrattuale **non comporta oneri aggiuntivi per ARPAT.**

ART. 8 CONTROLLO DELLE FORNITURE E PENALITA'

La consegna dei prodotti dovrà essere accompagnata dal documento di trasporto dei gas. Di norma, al ricevimento verrà effettuato un controllo tra la quantità e la tipologia di prodotto dichiarato, confrontando il Documento Di Trasporto con il prodotto consegnato.

Il controllo qualitativo della fornitura verrà effettuato dal DEC (o da persona da questi delegata).

L'ARPAT si riserva la facoltà di far analizzare i prodotti presso i propri Laboratori o Laboratori ed Istituti di propria fiducia, al fine di verificare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni di legge, a quelle previste dal Capitolato Speciale e/o dichiarate dall'aggiudicatario in sede di gara. L'aggiudicatario si obbliga ad accettare inderogabilmente i risultati di tali analisi.

Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta, non esonererà l'aggiudicatario dal rispondere ad eventuali fondate contestazioni che potrebbero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto ed in relazione ai vizi apparenti ed occulti del prodotto consegnato con particolare riferimento alla purezza e composizione quali – quantitativa del gas tecnico.

Nel caso non fosse possibile verificare tutti i prodotti all'atto dell'arrivo, l'ARPAT avrà diritto di effettuare le contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè al momento dell'effettivo utilizzo, ne sarà possibile il controllo. Si intende, infatti, che le singole somministrazioni saranno considerate ammesse solo quando saranno state dichiarate accettabili dall'incaricato al controllo: prima di tale dichiarazione esse si considereranno come depositate per conto ed a rischio dell'aggiudicatario.

I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, rimarranno depositati presso la struttura di ARPAT, senza alcuna responsabilità da parte della stessa per eventuali ulteriori danni subiti o per la loro totale perdita. L'aggiudicatario si impegna a ritirare la merce non idonea entro e non oltre 15 giorni dall'invio della contestazione (inviata per PEC). In caso di mancato ritiro, ARPAT procederà con la relativa penale (vedi oltre articolo 8.2).

Le contestazioni formalizzate impediranno il pagamento del corrispettivo dovuto fino a completa definizione dello stesso.

Art. 8.1 CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO

Il Direttore dell'esecuzione del contratto di ARPAT provvederà a contestare le non conformità del prodotto fornito rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, anche in deroga dei termini di cui all'art. 1495 del Codice Civile, salvo il rispetto dei termini di decadenza.

Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento dei corrispettivi.

Le contestazioni verranno effettuate a mezzo PEC a cura del Direttore dell'esecuzione o dei suoi assistenti; l'affidatario, qualora ritenga la contestazione inesatta o non fondata, deve rispondere per lo stesso tramite entro 7 giorni solari dal ricevimento della contestazione, illustrando le motivazioni per cui ritiene la contestazione non dovuta; qualora tali osservazioni siano considerate accoglibili e concludenti dal Direttore dell'esecuzione del contratto viene data comunicazione di chiusura del procedimento.

Diversamente, se il Direttore dell'esecuzione del contratto ritiene non accoglibile la risposta del fornitore provvede a quantificare e comunicare, sempre a mezzo PEC, l'applicazione della penale all'aggiudicatario.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a comunicare al Responsabile unico del Procedimento le penalità eventualmente applicate.

E' in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere la risarcibilità dell'ulteriore danno, nonché la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 8.2 INADEMPIENZE NELLA CONSEGNA DEI GAS (Clausola ex art. 1341 Cod. Civ.le)

Fattispecie di inadempienza:

- per ogni episodio di **ritardo nella consegna** dei gas nel termine contrattualmente previsto (**3 gg.**

lavorativi), ovvero in caso di fornitura non conforme entro 3 gg dalla verifica di non conformità, per ogni fornitura non conforme, si applica una penale pari a euro **300,00**.

Qualora l'inadempienza persista, ARPAT si riserva di individuare tramite interpello di mercato, un altro fornitore (con contestuale addebito del maggior costo all'aggiudicatario).

In ogni caso, qualora l'attività di ARPAT dovesse subire interruzioni per effetto dell'inadempimento, resta salva la richiesta di risarcimento del danno.

Nei casi sopra indicati, Il DEC invierà specifica contestazione per PEC all'aggiudicatario (e per conoscenza al RUP).

Gli importi delle penali saranno oggetto di specifica fatturazione da parte di ARPAT e saranno compensati con i corrispettivi dovuti. Resta salva la possibilità di incamerare la cauzione per gli importi dovuti a titolo di penale eccedenti il valore dei corrispettivi spettanti.

ART. 9 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'affidatario assume l'obbligo affinché il proprio personale incaricato di effettuare le prestazioni oggetto del contratto, mantenga riservati, trattandoli come confidenziali, tutti i dati e le informazioni tecniche e/o amministrative di cui venga a conoscenza, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del contratto.

ART. 10 CESSIONE O SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'affidatario potrà subappaltare il servizio oggetto del presente appalto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 105 D.Lgs 50/2016.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto, che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c) bis del codice.

ART. 11 CAUZIONE DEFINITIVA

L'affidatario sarà tenuto, nella fase di perfezionamento dell'affidamento, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva da calcolarsi nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo la riduzione del 50% ai sensi dell'art. 103 D.Lgs 50/2016.

La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni.

In caso di ATI la polizza dovrà essere intestata alla ditta capogruppo, in qualità di mandataria del raggruppamento, e dovranno essere espressamente indicate tutte le ditte facenti parte dell'ATI.

La fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e deve altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta di ARPAT ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o

restituzione della cauzione da parte dell'ARPAT.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'ARPAT ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'ARPAT.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali a mezzo trasmissione, del certificato di verifica di conformità finale.

In caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

Lo svincolo finale della cauzione definitiva avverrà a seguito del certificato di verifica di conformità finale.

ART.12 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il corrispettivo di appalto è comprensivo di ogni onere connesso all'esecuzione del contratto e sarà corrisposto, a seguito di regolare fattura subordinatamente all'emissione di attestazione di regolarità della fornitura da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto delle singole Aree Vaste che effettueranno gli ordini/contratto e che quindi riceveranno la merce.

Ai sensi e nel rispetto del D.L. 24-04-2017 n. 50, anche l'Agenzia è inclusa fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti (**split payment**).

Pertanto le fatture elettroniche dovranno recare nel campo 2.2.2.7 <EsigibilitàIVA> il valore S "scissione pagamenti".

Le fatture dovranno essere intestate a:

ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana,
Via Porpora n° 22, 50144 Firenze- P.IVA 04686190481
Codice Univoco Ufficio per fatturazione elettronica: **UFNBJI**

Le fatture devono essere trasmesse tramite SDI e riportare il numero di CIG derivato dal cig relativo all'accordo quadro. I cig derivati relativi a ciascun appalto attuativo saranno comunicati dalle strutture ordinanti in sede di emissione degli ordini/appalti attuativi.

La fatturazione dovrà essere mensile posticipata, per ciascuna Area Vasta di competenza (contenente il riepilogo dei quantitativi ordinati nell'arco temporale).

Il pagamento sarà effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica della regolarità della fornitura che sarà effettuata entro 30 gg. dal termine di riferimento.

Ai sensi dell'art. 80, comma 4, D.Lgs 50/2016, ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori.

L'affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad ARPAT le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale

comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati; in ogni caso l'aggiudicatario si obbliga al compimento delle incombenze relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i..

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano contestati eventuali addebiti all'affidatario. In tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data della notifica della comunicazione scritta delle decisioni assunte dall'ARPAT, sentito l'affidatario.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario.

ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA (CLAUSOLA EX ART. 1341 DEL C.C.)

Ferme restando le cause di risoluzione ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le seguenti inadempienze considerate "gravi" alle prescrizioni contrattuali comportano la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Cod. Civ.le (clausola ex art. 1341 C.C.):

- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto di partecipazione alla gara;
- l'aggiudicatario ceda il contratto;
- l'aggiudicatario subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione dell'ARPAT;
- l'aggiudicatario non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'ARPAT di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- l'aggiudicatario si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- l'aggiudicatario **sospenda l'esecuzione del contratto** per motivi imputabili all'aggiudicatario medesimo;
- l'aggiudicatario non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza l'utilizzo dei mezzi di pagamento di cui all'art. 3 della L. 136/2010;
- si verifichi la fattispecie di DURC Negativo per due volte consecutive;
- nel caso in cui si verifichino ritardi che abbiano determinato l'applicazione di una penale per ritardo superiore al 10% dell'importo dell'accordo quadro.

ARPAT procederà, **fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 18**, inoltre alla **risoluzione di diritto** (clausola risolutiva espressa) dell'accordo quadro qualora si siano verificati almeno uno dei seguenti **inadempimenti** delle obbligazioni di cui al presente capitolato:

- **oltre 8 episodi di ritardo**, nella durata del contratto, (riferiti ad una singola struttura ordinante) superiori a 3 giorni sui tempi di consegna;
- consegna di prodotti non conformi oltre 4 volte (riferiti ad una singola struttura ordinante);
- qualora si verifichino, nell'arco di ciascun anno di durata della fornitura, almeno tre

inadempienze formalmente contestate da qualunque struttura ordinante che abbiano portato ad interruzione nello svolgimento dell'attività analitica;

- qualsiasi inadempienza rispetto a quanto previsto dall'art. 20 del presente Capitolato;
- si richiamano le fattispecie evidenziate nell'art. 2 del presente CSA.

In tali casi, ARPAT procederà a incamerare definitivamente la cauzione, e/o, fatta salva la penale di cui al presente capitolato, applicare una penale equivalente, nonché procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento dell'ulteriore danno.

In caso di risoluzione del contratto per una delle suindicate cause l'ARPAT metterà a carico dell'affidatario il danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura, ecc.). Nessun indennizzo è dovuto all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di risoluzione contrattuale, ARPAT potrà procedere allo scorrimento della graduatoria alle condizioni ivi previste, con conseguente addebito alla prima ditta dei danni provocati e dell'eventuale maggior onere derivante, oltre all'incameramento totale del deposito cauzionale.

ART. 14 RECESSO (CLAUSOLA EX ART. 1341 DEL C.C.)

ARPAT oltre che nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, può recedere dal contratto relativo a ciascun lotto aggiudicato (Clausola ex art. 1341 c.c.):

- qualora nei suoi servizi intervengano **trasformazioni di natura tecnico-organizzative** rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto all'aggiudicatario;
- **per motivi di interesse pubblico**, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, previa dichiarazione da comunicare all'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. N. 135/2012 il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di **intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico**.

ART. 15 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L'affidatario è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'affidatario si impegna ad esibire su richiesta di ARPAT la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

ARPAT si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso di inadempienze contributive e/o retributive degli Appaltatori.

Nel caso di subappalto, l'aggiudicatario risponderà ugualmente di tali obblighi.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'affidatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Art. 16 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L' affidatario è obbligato altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L' affidatario si impegna ad esibire su richiesta di ARPAT la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

ARPAT si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso di inadempienze contributive e/o retributive degli Appaltatori.

Nel caso di subappalto, l'aggiudicatario risponderà ugualmente di tali obblighi.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l' affidatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

L' affidatario, **prima dell'aggiudicazione**, dovrà presentare la seguente documentazione:

- un **Organigramma** con particolare riferimento alla rete di distribuzione e assistenza tecnica per i gas tecnici e miscele; in tale documentazione dovranno essere indicate tutte le persone coinvolte nell'espletamento della fornitura, i loro recapiti telefonici e indirizzi e.mail;
- un **elenco del personale che effettuerà la fornitura** (consegna e allacciamento bombole) e relativa documentazione attestante l'erogazione della formazione e addestramento, nonché la certificazione della formazione e informazione degli operatori addetti connessi al presente capitolato e relativi alle specifiche attività da svolgere negli ambienti di lavoro di ARPAT al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza ed evitare danni agli impianti di decompressione gas, alla strumentazione analitica che fa uso di tali gas e interruzioni nello svolgimento della attività di ARPAT.
Le suddette attività dovranno essere rese conformemente alle modalità di cui alle norme tecniche europee e nazionali pertinenti all'uso, trasporto e stoccaggio gas tecnici comprese UNI EN 1089-3 e Manuale Unichim 192-1.
- l'elenco dei mezzi che saranno utilizzati per il trasporto aventi i requisiti di idoneità previsti dalla normativa ADR.
- L' affidatario dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga su quanto sopra indicato nel corso del rapporto contrattuale.

La fornitura di gas tecnici in bombole dovrà avvenire nel rispetto di tutto quanto stabilito dalla normativa specifica vigente, in particolare la **normativa ADR** che disciplina il trasporto di merci pericolose e come di seguito indicato:

- le bombole dovranno essere di costruzione e tipologia idonea al trasporto dei gas oggetto di fornitura e marcate secondo quanto disposto da ADR.
- i documenti di trasporto dovranno essere compilati anche in ottemperanza alla parte 5.4 dell'ADR, edizione vigente.
- il personale incaricato del trasporto e consegna dovrà essere in possesso di CFP Certificato di Formazione Professionale (patente ADR) in corso di validità, di tipologia idonea alla modalità di trasporto (ad es CFP Cisterna per trasporto di gas in autocisterna).
- il personale incaricato del trasporto e della movimentazione dei gas tecnici (sia in bombole che in cisterna) dovrà essere in possesso della formazione specifica relativa all'ADR secondo le disposizioni delle parti 1.31.4-1.8 dell'ADR, edizione vigente.
- l'azienda fornitrice dovrà essere in regola con le previsioni del DLgs. 35/2010 e della parte 1.8

dell'ADR, edizione vigente, per quanto riguarda la nomina del Consulente per la Sicurezza del trasporto delle merci pericolose.

-il personale che effettua trasporto ed installazione bombole dovrà avere avuto una adeguata formazione da documentare prima della stipula del contratto, nell'ambito della verifica tecnico – professionale ai sensi dell'art. 16 L.R. Toscana n. 38/2007.

ARPAT, nella persona del DEC o dell'assistente al DEC si riserva di effettuare verifiche a campione in riferimento all'idoneità del mezzo utilizzato per il trasporto dei prodotti e il personale impiegato.

L' affidatario dovrà comunicare le variazioni relative al personale adibito alle attività di trasporto e allacciamento delle bombole e le variazioni (revisioni) relative ai mezzi utilizzati.

Art. 17 - DUVRI

Si allega alla procedura il DUVRI, redatto ai sensi dell'art. 26 del D.gs. n. 81/2008 e s.m.i., per la procedura sopra soglia andata deserta, il quale dovrà essere rispettato per le parti di interesse della sola fornitura di gas elio. Sarà oggetto di revisione in DUVRI definitivo unitamente con il POS dell'affidatario della fornitura.

Casi di ATI e/o subappalto

Nell'ipotesi che l'affidatario sia un' ATI e/o un consorzio, quanto disposto ai punti precedenti vale per ogni soggetto partecipante alla costituita (o costituenda) ATI e/o consorzio.

In caso di subappalto, l'affidatario (che si avvale del subappaltatore) ha l'onere di collaborare e coordinarsi con l'ARPAT committente, per dare l'informazione al sub appaltatore dei rischi negli ambienti del committente e la produzione al committente di tutta la documentazione di cui ai punti precedenti concernente il subappaltatore, seguirà, prima dell'inizio del servizio subappaltato, l'aggiornamento del DUVRI.

ART. 18 – STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE (CLAUSOLA EX ART. 1341 DEL C.C.)

La stipula del contratto avverrà, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, mediante scrittura privata telematica con firma digitale.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale da ARPAT, giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. n. 61558 del 14/07/2016 ed è posta a carico dell'affidatario .

L'imposta assolta da ARPAT, sarà rimborsata dal contraente, con le modalità che saranno indicate nella lettera di trasmissione del contratto.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

ART. 19 – CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”, la ditta aggiudicataria si impegna, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dalle seguenti disposizioni, per quanto compatibili.

(reperibili sul sito di ARPAT <http://www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalis>) :

- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2021-2022 di cui al decreto del Direttore generale n. 10/2020;

- Codice di comportamento ARPAT, approvato con Decreto D.G. n. 166/2014.

(reperibili sul sito di ARPAT <http://www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalis>).

ART. 20 - FORO COMPETENTE (Clausole ex art. 1341 del C.C.)

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere tra l'Ente appaltante e ARPAT l'affidatario, relativamente all'esecuzione degli obblighi contrattuali, è competente il Foro di Firenze.

ART. 21 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale di Appalto si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, alla L.R.T. n. 38/2007 e s.m.i., al D.Lgs. n. 81/2008, alle disposizioni del Codice Civile in materia ed alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

Allegato "A"

lotto 3Gas Elio

Lotto 3 Gas Elio				
Descrizione gas tecnici	Purezza % minima	Contenitore e taglio	Proprietà Arpat	UdM
Elio 5.0 in bombola	99,999	Bombola da 40-50 L (8 – 10 m ³)	NO	m ³
Elio 5.0 in pacchi bombole	99,999	Pacchi da 16 Bombole da 40-50 L (8 – 10 m ³)	NO	m ³
Elio 5.0 in bombola	99,999	Bombole da 10 L	NO	m ³

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

ad essere consultati per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016, dell'accordo quadro con un unico operatore economico (art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) per la fornitura di gas elio, per le strutture laboratoristiche di ARPAT, per la durata massima di dieci (10) mesi, per un valore stimato di Euro 140.000,00 oltre IVA.

Il sottoscritto.....nato a.....il.....in
qualità didel società/ditta individuale.....con
sede legale in.....viaCodice fiscale.....Partita
IVA.....

manifesta

l'interesse **ad essere consultato per l'affidamento in oggetto.**

Al fine di poter ricevere le successive comunicazione dichiara il seguente indirizzo pec a cui inviare tali comunicazioni:

PEC:

Data:.....

Il Legale rappresentante /Titolare (Firma digitale)

PREVENTIVO DI SPESA – GAS ELIO

Descrizione	Purezza % minima	Contenitore e taglio	Proprietà Arpat	UdM	Fabbisogno presunto per 10 mesi in m ³	Prezzo unitario in euro offerto (IVA esclusa)	Prezzo totale in euro (Iva esclusa)
Elio 5.0 in bombola	99,999	Bombola da 40-50 L (8 – 10 m ³)	NO	m ³	140		€ 0,00
Elio 5.0 in pacchi bombole	99,999	Pacchi da 16 Bombole da 40-50 L (8 – 10 m ³)	NO	m ³	4.500		€ 0,00
Elio 5.0 in bombola	99,999	Bombole da 10 L	NO	m ³	20		€ 0,00
						TOTALE	€ 0,00

ARPAT – Settore Provveditorato

Via Porpora, 22 – 50144 Firenze

N. Prot: ved. Segnatura informatica

cl.: DV.13.01.04/ a mezzo: pec

Spett.le

Oggetto: Affidamento dell'accordo quadro con un unico operatore economico per la fornitura di gas elio, per le strutture laboratoristiche di ARPAT, per la durata massima di dieci (10) mesi (art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

CIG:

Si fa seguito alla Vs. manifestazione di interesse ad essere consultati per l'affidamento in oggetto, di cui all'avviso pubblicato nel profilo committente di ARPAT, per invitare codesta società a presentare il miglior preventivo di spesa, secondo le modalità indicate di seguito.

Il preventivo di spesa, da formulare mediante utilizzo del fac-simile allegato, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della società e deve pervenire a ARPAT esclusivamente per mezzo pec: **arpat.protocollo@postacert.toscana.it**, entro e non oltre il termine del **giorno2020.**

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L'affidamento (art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) ha per oggetto la **fornitura di gas elio, per le strutture laboratoristiche di ARPAT, per la durata massima di dieci (10) mesi, secondo le condizioni contrattuali previste nel Capitolato speciale di appalto.**

2. VALORE E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO

Il valore dell'accordo quadro con un unico operatore sarà determinato sulla base del miglior preventivo di spesa (minor prezzo).

Il valore dell'accordo quadro è stimato in **Euro 140.000,00**, esclusa IVA (costi della sicurezza zero euro).

L'accordo quadro riguarda le modalità con cui ARPAT potrà ricorrere alla fornitura in oggetto, mediante appalti attuativi (ordini/contratto) che verranno attivati dalle singole strutture di ARPAT durante il periodo di durata dello stesso e comunque fino all'esaurimento del valore massimo previsto.

Con la stipula dell'accordo quadro, l'operatore si impegna a rispondere ai singoli appalti attuativi (ordini/contratto) da parte delle strutture di ARPAT, fino alla conclusione del periodo di validità e alle condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

Il valore dell'accordo quadro non costituisce indicazione di importo contrattuale, pertanto non è in alcun modo impegnativo e vincolante per ARPAT, costituendo l'Accordo Quadro unicamente un documento base per la regolamentazione e l'aggiudicazione degli appalti attuativi (ordini/contratto).

3. REQUISITI

Gli operatori economici devono possedere i seguenti requisiti:

- possesso dei requisiti di ordine generale: di cui all'art. n. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,
- iscrizione alla Camera di Commercio per le attività in cui ricade l'oggetto del servizio.

4. VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI DI SPESA

La valutazione dei preventivi di spesa avverrà sulla base del "**minor prezzo**" (art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), ferma restando la valutazione di congruità.

5. AFFIDAMENTO

L'affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sarà effettuato, mediante utilizzo della procedura telematica START di Regione Toscana, a favore dell'operatore economico che avrà presentato il miglior preventivo di spesa, purché ritenuto congruo.

ARPAT si riserva di affidare la fornitura anche se risulta pervenuto un solo preventivo di spesa, purché ritenuto congruo.

6. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Le condizioni contrattuali relative alla fornitura sono di affidamento sono stabilite nel capitolato speciale di appalto allegato.

Resta stabilito sin d'ora che la presente richiesta di preventivo di spesa non comporta per ARPAT alcun obbligo di affidamento dell'appalto di cui trattasi; gli operatori economici non potranno vantare alcuna pretesa.

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è il Responsabile del Settore Provveditorato.

Il Responsabile del Settore Provveditorato

D.ssa Daniela Masini

allegati:

- fac -simile preventivo di spesa
- Capitolato speciale di appalto e All. A
- DUVRI